

Comune di Vallelaghi

REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

approvato con delibera
del consiglio comunale n. 34 di data 21/09/2023
in vigore dal giorno 03/10/2023



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1	2
Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	2
Art. 2	2
Definizioni	2
Art. 3	3
Principi generali	3
Art. 4	3
I cittadini attivi	3
Art. 5	4
Patto di collaborazione	4
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE	4
Art. 6	4
Disposizioni generali	4
Art. 7	5
Patti di collaborazione ordinari	5
Art. 8	5
Patti di collaborazione complessi	5
CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI	6
Art. 9	6
Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici	6
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO	6
Art. 10	6
Attribuzione di vantaggi economici a titolo di rimborso di costi sostenuti e altre forme di sostegno	6
Art. 11	7
Agevolazioni in materia di canone occupazione spazi e aree pubbliche	7
Art. 12	7
Altre agevolazioni	7
Art. 13	8
Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	8
Art. 14	8
Formazione	8
Art. 15	8
Autofinanziamento	8
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE	8
Art. 16	8
Comunicazione di interesse generale	8
Art. 17	9
Rendicontazione e valutazione delle attività di collaborazione	9
CAPO VI- RESPONSABILITÀ E VIGILANZA	9
Art. 18	9
Formazione per prevenire i rischi	9
Art. 19	9
Riparto delle responsabilità	9
Art. 20	10
Tentativo di conciliazione	10
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 21	10
Clausole interpretative	10
Art. 22	10
Trasparenza e comunicazione	10
Art. 23	10
Processo sperimentale	10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione trovano realizzazione attraverso la stipula dei **Patti di collaborazione**, ovvero tramite l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **beni comuni urbani**: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) **comune o amministrazione**: il Comune di Valledaghi;
 - c) **cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
 - d) **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario, attività di interesse generale;
 - e) **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f) **patto di collaborazione**: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
 - g) **cura in forma condivisa**: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità, anche economica;
 - h) **rigenerazione**: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità, anche economica;
 - i) **gestione condivisa**: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità, anche economica;
 - j) **spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) **pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) **responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) **inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) **pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) **sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- g) **proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- h) **adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i) **informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j) **autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.

Art. 4 I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 5 Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - f) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - g) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
 - h) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - i) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
 - j) i divieti o le concessioni connesse all'accordo in termini di pubblicità dell'iniziativa;
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 6 Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di questa funzione deve essere tale da:
 - a) consentire il massimo coordinamento tra i cittadini proponenti e gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli;
 - b) garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Le proposte di patto di collaborazione possono essere formulate direttamente dai cittadini, singoli o associati, o sollecitate dall'amministrazione.
4. La relazione con i cittadini nella fase di formazione dell'accordo sul patto viene gestita dall'ufficio segreteria e attività economiche alla quale spettano i seguenti compiti:

- a) attiva e supporta i servizi comunali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
- b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, organizza il confronto fra il soggetto proponente ed i servizi comunali competenti, per l'elaborazione condivisa del patto di collaborazione.

5. I patti di collaborazione ordinari sono approvati dal Segretario comunale, mentre i patti di collaborazione complessi dalla Giunta comunale.

6. A seguito dell'approvazione del patto da parte della Giunta comunale le attività di gestione e monitoraggio dello stesso sono affidate al servizio comunale individuato in sede di approvazione. Al servizio competente spetta:

- a) gestire i rapporti con i cittadini attivi ed attuare tutti gli impegni dell'ente inseriti nel patto;
- b) monitorare le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
- c) raccogliere i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

Art. 7 Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'ufficio segreteria e attività economiche, secondo un modello pubblicato sul portale del Comune.

2. Il modello contiene un elenco dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. Il Segretario comunale verifica il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, confrontandosi con il Responsabile dell'ufficio competente per materia

5. Una volta sottoscritto dal Segretario comunale, il patto di collaborazione viene pubblicato sul portale del Comune a cura dell'ufficio segreteria.

6. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Responsabile lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Art. 8 Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuativa nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre ai cittadini, in apposito elenco, i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'ufficio segreteria e attività economiche che, previa acquisizione del parere del responsabile dell'ufficio competente predispone l'eventuale proposta da sottoporre alla Giunta comunale, ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'ufficio segreteria e attività economiche che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza.

5. Il Segretario comunale verifica il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, confrontandosi con il Responsabile dell'ufficio competente per materia, e predispone la proposta di deliberazione per l'approvazione del patto da sottoporre alla Giunta comunale.

6. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il Responsabile dell'ufficio lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
7. Qualora per i medesimi spazi o beni comuni fossero presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, il Segretario comunale avvia un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Segretario comunale a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione del patto stesso.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 9 Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena l'annullamento del patto stesso da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito; possono inoltre prevedere un vincolo di destinazione, come disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Art. 10 Attribuzione di vantaggi economici a titolo di rimborso di costi sostenuti e altre forme di sostegno

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni e degli interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.

2. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
4. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 17.
5. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative stipulate ad hoc per l'attuazione del patto di collaborazione (solo nel caso in cui non sia stato possibile ricorrere alle coperture assicurative già in essere presso l'amministrazione comunale);
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini;
6. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici con costi difficilmente rendicontabili, il patto di collaborazione può prevedere ulteriori vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, volti al riconoscimento forfettario delle spese indirette sostenute per l'attuazione del patto. La quantificazione della stessa dovrà essere individuata all'interno del patto di collaborazione.
7. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di altri vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze dell'immobile utilizzato;
 - c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni dell'immobile utilizzato;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;

Art. 11 Agevolazioni in materia di canone occupazione spazi e aree pubbliche

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone occupazione spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse di cui all'art. 22 lett. o) del relativo Regolamento comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 102 del 29.12.1998 e ss.mm. ed ii.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 12 Altre agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Art. 13 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. A titolo esemplificativo, i beni strumentali ed i materiali di consumo che l'amministrazione comunale può mettere a disposizione a seguito della sottoscrizione del patto di collaborazione possono essere dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali da lavoro, ecc.), utensili da giardinaggio e lavoro ad esclusione di dispositivi meccanici ed elettronici.

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al presente articolo.

Art. 14 Formazione

1. Il Comune può promuovere e/o organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

2. Il Comune può promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Art. 15 Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 16 Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata sul sito istituzionale del Comune dedicata all'Amministrazione condivisa.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 17 Rendicontazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte, la rendicontazione delle risorse impiegate e la valutazione dell'operato sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione dei risultati ottenuti, mettendo la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso tutti gli strumenti di informazione e pubblicizzazione di cui dispone.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione. Con il patto di collaborazione i soggetti attivi accettano la pubblicazione anche di dati personali, fatti salvi quelli sensibili, giudiziari od idonei a rivelare lo stato di salute.
4. La rendicontazione e la valutazione delle attività realizzate si attengono ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.
6. Ogni anno è prevista una giornata di restituzione aperta a tutti i cittadini, dove verranno presentati i patti di collaborazione attivi e le loro valutazioni. Può essere previsto un segno di ringraziamento ai sottoscrittori dei patti a testimonianza del loro impegno, oltre che un momento conviviale.

CAPO VI- RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 18 Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Art. 19 Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Art. 20 Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 22 Trasparenza e comunicazione

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul sito istituzionale del Comune, che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Art 23 Processo sperimentale

1. Il presente regolamento ha carattere sperimentale e come tale suscettibile di successive modifiche ed integrazioni.

